



**A.S.P.e.F** – Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia –  
P.le Michelangelo,1 – 46100 Mantova Cod.fisc.e P.I. 01837820206  
Tel 0376/357811 – Fax 0376/360608 Sito: [www.aspefmantova.it](http://www.aspefmantova.it) mail: [economato@aspefmantova.it](mailto:economato@aspefmantova.it)

### **CAPITOLATO SPECIALE D'ACCORDO QUADRO**

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA E ASSISTENZA POST VENDITA DI AUSILI AD ASSORBENZA PER INCONTINENZA DEI N. 196 OSPITI RESIDENTI PRESSO I PIANI 2, 3, 4, 5 E 6 DELLA RSA ISABELLA D'ESTE (N. 120) E I PIANI TERRA 1, 2 E 3 DELLA RSA LUIGI BIANCHI (N. 76) PER MESI 48

**CIG: 880599374E**

#### **INDICE**

1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
2. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
3. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO
4. STIMA DEL FABBISOGNO MEDIO ANNUO DEI PRESIDI IN USO
5. REQUISITI MINIMI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI
6. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI PRODOTTI
7. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI POST-VENDITA E FORMAZIONE
8. ORDINATIVI E CONSEGNE
9. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE
10. QUALIFICAZIONE DELLA FORNITURA
11. SERVIZI DI EMERGENZA
12. DIREZIONE DEL SERVIZIO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
13. FINANZIAMENTI - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
14. RESPONSABILITA PER INFORTUNI E DANNI – OBBLIGO DI MANLEVA
- 14-BIS. GARANZIA DEFINITIVA
15. CONTROLLI DELL'AZIENDA (CONTROLLO DELLA MERCE E CONTROLLI QUALITATIVI)
16. CONTESTAZIONI E PRESCRIZIONI
17. PENALI
18. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
19. RECESSO
20. RECESSO PER GIUSTA CAUSA
21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
22. FALLIMENTO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA O MORTE DEL TITOLARE

- 23. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
- 24. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- 25. TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
- 26. NORME DI SICUREZZA
- 27. FORO COMPETENTE

#### **ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

L'accordo quadro con un unico operatore economico ha per oggetto la fornitura ed assistenza post vendita di ausili ad assorbenza per l'incontinenza degli ospiti residenti presso le strutture Rsa Isabella D'Este e Rsa Luigi Bianchi, uomini e donne di età superiore ai 65 anni, non autosufficienti parziali e totali, per mesi 48, nonché il servizio di trasporto, facchinaggio e consegna al piano.

Sono inoltre a carico della ditta aggiudicataria, e quindi ricompresi nel prezzo onnicomprensivo offerto per i prodotti in gara, le seguenti attività:

- 1) trasporto con personale e automezzi adeguati ed idonei alla normativa vigente in materia;
- 2) scarico e posizionamento della merce presso i locali individuati dalla stazione appaltante;
- 3) confezionamento della merce con modalità tali da preservarla integra durante il trasporto e il posizionamento e al contempo permettere l'individuazione del tipo di prodotto (denominazione) e di utilizzo (taglia e tipo di assorbenza) direttamente dalla confezione esterna;
- 4) mantenimento dei requisiti e conformità alle leggi o disposizioni imperative nazionali o europee che dovessero essere emanate in corso di accordo quadro in merito ai prodotti forniti con – qualora ne ricorra il caso - sostituzione della merce non più idonea che risulti ancora depositata e confezionata presso le strutture della stazione appaltante;
- 5) designazione di una persona con funzione di referente / responsabile cui compete il controllo in ordine al corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato.

Con il presente Accordo Quadro viene stabilita la tipologia delle prestazioni affidabili, la durata e il tetto di spesa complessiva entro il quale è affidata la fornitura.

I singoli ordini saranno disposti con specifici **Ordinativi di fornitura** con i quali vengono specificati la tipologia ed il numero di prodotti da fornire ed il cui importo sarà determinato dal numero di ospiti e dal fabbisogno dei residenti non autosufficienti presso le strutture, ribassato dello sconto offerto in sede di gara.

#### **ART. 2 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

Il presente Accordo quadro viene affidato, per il periodo di 48 mesi, a far data dalla sottoscrizione del contratto di Accordo quadro e comunque fino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili.

Il termine di validità contrattuale del presente accordo quadro viene stabilito in 48 mesi indipendentemente dal fatto che l'importo del tetto massimo di spesa complessiva prevista a base di gara non venga raggiunto in tale termine.

Parimenti, l'Accordo quadro si intenderà concluso laddove l'importo del tetto massimo di spesa complessiva venga raggiunto in un termine minore.

Ove, alla data di scadenza dei 48 mesi, fosse in corso il completamento delle forniture richieste con gli ordinativi di fornitura emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto per l'ultimazione delle forniture. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Aspef si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di accordo quadro.

In ogni caso alla scadenza la Ditta Appaltatrice, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando ASPEF non avrà provveduto alla stipula di un nuovo Contratto.

### **Art. 3 IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO**

L'importo complessivo **presunto** dell'Accordo quadro, per il periodo di mesi 48, è stimato in **euro 340.115,4680** (Iva esclusa), di cui **euro 3.348,0720** per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali ed euro **1.502,34** per costi della sicurezza COVID (per l'anno 2021) non soggetti a ribasso.

L'importo presunto a base d'asta è quindi pari ad **euro 335.265,0560** (Iva e oneri di sicurezza e oneri covid 2021 esclusi).

Il costo della manodopera è stimato in **euro 50.289,7584**

L'importo complessivo presunto è stato determinato moltiplicando il numero totale di n. 196 posti letto per l'importo omnicomprensivo giornaliero per ogni ospite posto a base di gara di **euro 1,1716** (Iva esclusa) per la durata dell'accordo quadro di mesi 48, al netto degli oneri interferenziali giornalieri pari ad **euro 0,0117** (Iva esclusa), per n. 196 posti letto per la durata di mesi 48. A tale importo vanno aggiunti gli oneri COVID come sopra complessivamente stimati.

L'importo è da intendersi quale massimale indicativo di spesa per ASPEF ed è presuntivo in quanto dipendente dalla variabilità del numero effettivo di ospiti presenti nelle strutture e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto della fornitura per il relativo ammontare.

L'importo omnicomprensivo giornaliero per ogni ospite pari ad **euro 1,1716** non è soggetto a variazioni in aumento o in diminuzione ed è comprensivo quindi di tutte le prestazioni, cambi e forniture necessarie per ciascun ospite, a prescindere dal numero di cambi necessari nell'arco di una giornata. Di conseguenza, l'aggiudicatario non potrà pretendere alcuna maggiorazione di prezzo da parte di ASPEF nel caso in cui per alcuni ospiti siano necessari molteplici cambi giornalieri.

In considerazione dell'attuale situazione pandemica e delle misure di contenimento previste dai DPCM, dai decreti-legge e dalla normativa della Regione Lombardia, ASPEF ha valutato gli oneri COVID solo per l'anno 2021, pari a complessivi **euro 1.502,34 (importo stimato per 365 giorni)**.

Gli oneri COVID verranno riconosciuti a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31.12.2021.

L'importo sopra stimato da ASPEF verrà pertanto proporzionalmente ridotto e corrisposto in funzione dei mesi di servizio svolti in fase emergenziale.

Nel caso in cui l'emergenza pandemica e le misure di contenimento di cui sopra vengano revocate nel corso dell'anno 2021, l'importo dei suddetti oneri sarà ridotto e corrisposto in misura proporzionale ai mesi di servizio svolti in fase emergenziale.

### **ART. 4 STIMA DEL FABBISOGNO MEDIO ANNUO DEI PRESIDII IN USO**

La stima del fabbisogno medio annuo per la tipologia di presidi in uso, di seguito riportati, è parametrata sul numero di cambi giornalieri previsti da protocollo per utente (mattina, pomeriggio, sera ed eventualmente notte), oltre all'utilizzo di n. 1 traversa.

Questi i presidi in uso:

- P. sagomati per incontinenza leggera
- P. sagomati per incontinenza medio grave
- P. sagomato per incontinenza grave / molto grave
- P. mutandina per incontinenza leggera misura M
- P. mutandina per incontinenza leggera misura L
- P. mutandina per incontinenza medio grave misura M
- P. mutandina per incontinenza medio grave misura L
- P. mutandina per incontinenza medio grave misura XL
- P. mutandina per incontinenza grave/ molto grave misura M
- P. mutandina per incontinenza grave/ molto grave misura L
- Mutandina a rete elasticizzata riutilizzabile misura M
- Mutandina a rete elasticizzata riutilizzabile misura L
- Mutandina a rete elasticizzata riutilizzabile misura XL
- Sacchetti per lavaggio delle mutande a rete
- Traversa monouso 60 x 90
- Lady
- Rettangolare

#### **ART. 5 REQUISITI MINIMI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI**

I prodotti per l'incontinenza dovranno essere della migliore qualità in modo da consentire il minor numero di cambi possibili per ospite.

I prodotti offerti dovranno essere conformi a tutti i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge, ivi compreso il rispetto delle specifiche tecniche relativamente ai CAM di cui al par. 4.2.1 e ss. dell'Allegato 2 al d.m. 24 dicembre 2015.

Il tipo di materiale impiegato dovrà garantire il miglior risultato possibile dal punto di vista della velocità e della capacità di assorbimento nonché della distribuzione dei liquidi.

Dovranno, inoltre, risultare privi di additivi chimici, collanti od altri componenti che possano sensibilizzare la cute provocando irritazioni ed arrossamenti.

La campionatura trasmessa con **il Plico n. 2** dovrà corrispondere alla descrizione riportata nelle relative schede tecniche.

I prodotti dovranno essere provvisti di marcature CE e possedere le seguenti caratteristiche minime richieste ed in ogni caso essere conformi ai C.A.M di cui al successivo par. 6 del presente Capitolato:

##### **➤ PANNOLONI A MUTANDINA**

1. essere confezionati in forma sagomata con barriera ai liquidi, in congiunzione con i mezzi di fissaggio integrati;
2. essere composti di un supporto di materiale esterno impermeabile avente forma idonea a realizzare, indossato, una mutandina, con bordi morbidi non irritanti;
3. essere confezionati con sistema di fissaggio facilmente riposizionabile per chiusura in vita con elastici ai bordi longitudinali per assicurare maggiore tenuta;
4. essere realizzati con strato di pura cellulosa a compressione e distribuzione differenziata per aumentare la capacità di assorbimento con polimeri super-assorbenti atossici e ipoallergenici;

5. essere ricoperti di un rivestimento ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle;
6. essere dotati di indicatori di umidità tali da segnalare visivamente e facilmente il grado di saturazione del prodotto;
7. possedere un segno evidente di distinzione (colore o altro segno) per la loro facile identificazione;
8. essere disponibili nelle seguenti tipologie di assorbimento:
  - **Pannolone mutandina per incontinenza gravissima**
  - **Pannolone mutandina per incontinenza grave**

oltre ai presidi a mutandina richiesti e campionati (notte tg. M e L – giorno tg. M e L), dovranno essere disponibili nella gamma dell'operatore economico aggiudicatario tutte le taglie a partire dalla più piccola (S) alla più grande (XL - XXL) e pannoloni a mutandina per l'incontinenza **media e lieve**.

La disponibilità è da intendersi ricompresa nel costo omnicomprensivo giornaliero.

#### ➤ **TRAVERSE**

##### **Caratteristiche indicative:**

1. essere dotate di barriera ai liquidi;
2. possedere sistema di ancoraggio al letto;
3. essere composte da un supporto di materiale impermeabile e da un tampone assorbente in pura cellulosa uniformemente distribuito;
4. essere ricoperte da un rivestimento ipoallergenico nel lato rivolto all'utilizzatore;
5. essere disponibile nella seguente misura 60 X 90 centimetri.

#### ➤ **PANNOLONI SAGOMATI**

Dovranno:

1. essere di forma fisio-anatomica;
2. essere composti da un supporto di materiale esterno impermeabile;
3. essere realizzati con strato di pura cellulosa a compressione e distribuzione differenziata per aumentare la capacità di assorbimento con polimeri super-assorbenti atossici e ipoallergenici;
4. essere ricoperti di un rivestimento ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle;
5. essere confezionati con bordi morbidi in modo da evitare irritazioni;
6. essere dotati di barriere laterali per evitare le fuoriuscite;
7. essere dotati di indicatori di umidità tali da segnalare visivamente e facilmente il grado di saturazione del prodotto;
8. possedere un segno evidente di distinzione (colore o altro segno) per la loro facile identificazione;
9. essere disponibili nelle seguenti tipologie di assorbimento;
  - **per incontinenza di grado gravissima**
  - **per incontinenza di grado grave**

oltre ai presidi sagomati richiesti e campionati (incontinenza gravissima tg. M e L – grave tg M e L), dovranno essere disponibili nella gamma dell'operatore economico aggiudicatario tutte le taglie a partire dalla più piccola (S) alla più grande (XL - XXL) e pannoloni sagomati per l'incontinenza **media e lieve**.

La disponibilità è da intendersi ricompresa nel costo omnicomprensivo giornaliero.

Per il sostegno del pannolone fisio-anatomico sagomato dovranno essere altresì disponibili:

➤ **MUTANDA ELASTICA RIUTILIZZABILE**

Dovranno essere:

- fornite in varie taglie: small, media, large, extra large e XXL;
- composte in tessuto elastico ipoallergenico aderente al corpo, con lavorazione atta ad evitare segni sulla cute, riutilizzabile e rilavabile in lavatrice a 60°/ 70° per almeno 50 volte;
- avere colore diversificato a seconda delle taglie per un facile riconoscimento.

➤ **SACCHETTO PER IL LAVAGGIO IN LAVATRICE DELLE MUTANDE A RETE RIUTILIZZABILI**

- utilizzati per la salvaguardia della biancheria durante le operazioni di lavaggio e per facilitare la cernita dei capi;
- realizzati a maglia larga per consentire l'ottimo passaggio dell'acqua;
- con chiusura con zip;
- con etichetta per identificazione del reparto;

La ditta fornitrice si obbliga a sostituirli qualora non corrispondano alle caratteristiche sopra descritte o non siano conformi a quanto richiesto.

I prodotti dovranno essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione e lo stoccaggio.

La confezione dovrà altresì riportare il codice commerciale, la descrizione del prodotto e ogni altra informazione che consenta di identificare il lotto di produzione.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere comprovato dall'operatore economico mediante schede tecniche, oltre alla campionatura prodotta con il **Plico n. 2**.

**ART. 6 CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI PRODOTTI**

In conformità all'Allegato 1 del Decreto Ministeriale 24 dicembre 2015 *“Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza”*, gli ausili forniti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a. Essere costituiti da pasta di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera responsabile:** i prodotti forniti dovranno essere costituiti da polpa di cellulosa di origine legale, con quota parte significativa proveniente da foreste gestite in maniera “responsabile”. Almeno il 30% dei prodotti forniti, valutato sul peso complessivo stimato della fornitura, dovrà essere costituito da prodotti la cui polpa di cellulosa provenga per almeno il 70% da foreste gestite in maniera responsabile/sostenibile, muniti di etichette rilasciate sulla base di verifiche di parte terza effettuate da organismi di certificazione della catena di custodia e della gestione forestale riconosciuti dai sistemi di certificazione internazionali e accreditati dai rispettivi enti di accreditamento, quali l'etichetta FSC 100%, FSC misto, PEFC, SFI10, o equivalenti;
- b. Sostanze adoperate per i processi di sbiancamento della pasta in fiocco e fibre artificiali di cellulosa:** nei processi di sbiancamento della polpa di cellulosa utilizzata nel prodotto non deve essere usato cloro gassoso. Le paste di cellulosa di cui sono composti debbono essere pertanto “Totally Chlorine Free, TCF” o Elementary Chlorine Free”. Non è consentito aggiungere sbiancanti ottici o agenti sbiancanti fluorescenti.

Si specifica che tale requisito deve intendersi riferito a tutti i prodotti obbligatori e agli eventuali prodotti facoltativi, qualora offerti dal Fornitore in sede di offerta tecnica.

- c. **Additivi utilizzati nei polimeri:** il contenuto di piombo, cadmio, cromo esavalente e relativi composti non devono essere presenti nelle plastiche utilizzate, se non sotto forma di impurità (ovvero di contenuto inferiore allo 0,01% (100 ppm della massa di ciascun materiale plastico/polimero di origine sintetica utilizzato nel prodotto). Inoltre, non devono essere presenti, se non sotto forma di impurità, ritardanti di fiamma bromurati, ftalati a basso peso molecolare (ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) CAS n. 117-81-7; ftalato di dibutile (DBP) CAS n. 84-74-2; ftalato di butilbenzile (BBP) CAS n. 85-68-7), composti organostannici, l'acrilamide (CAS number: 79-06-1) né, nei poliesteri, deve essere presente l'antimonio.

Gli additivi utilizzati nelle plastiche in concentrazioni superiori a 0,10% del peso della materia prima acquistata non devono essere classificati, in accordo con il Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio con le seguenti indicazioni di pericolo:

- cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione categorie 1a, 1b e 2 (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df);
- a tossicità acuta, categorie 1 e 2 (H300, H310, H330, H304);
- tossici per determinati organi (STOT), categoria 1 (H370, H372);
- pericolosi per l'ambiente acquatico, categorie 1 e 2 (H400, H410, H411).

Gli inchiostri e/o le tinte sono ammessi per esigenze funzionali, non a scopo estetico-commerciale.

Si specifica che tale requisito deve intendersi riferito a tutti i prodotti obbligatori e agli eventuali prodotti facoltativi, qualora offerti dal Fornitore in sede di offerta tecnica.

- d. **Sostanze per dermoprotezione e odor control:** ove, per impieghi legati al benessere dell'utilizzatore dovessero essere utilizzate lozioni o creme, le stesse devono essere conformi alle prescrizioni dell'art. 14 del Regolamento n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici, pertanto nella loro formulazione non devono presentare le seguenti sostanze: formaldeide, parabeni, triclosano e cessori di formaldeide, né quelle indicate nell'Allegato III del medesimo Regolamento n. 1223/2009.

Ove aggiunte sostanze deodoranti per impieghi legati al benessere dell'utilizzatore, queste devono essere conformi alle prescrizioni dell'art. 14 del Regolamento n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici, in particolare non devono rientrare tra quelle indicate nell'Allegato III del medesimo Regolamento. Non è consentito l'uso di nitromuschi né di muschi policiclici.

- e. **Imballaggi:** l'imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. n. 152/2006, fra i quali essere resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico, idoneo a garantire la corretta conservazione dei prodotti, fabbricato in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza e di igiene, riciclabile. L'imballaggio secondario, se in cartone, deve essere costituito da fibre riciclate per una percentuale minima dell'80% in peso rispetto al totale.

Per le modalità che il concorrente dovrà seguire per attestare il possesso dei suddetti requisiti, si rimanda a quanto riportato al par. 16 del Disciplinare di gara.

## ART. 7 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI POST- VENDITA E FORMAZIONE

Il servizio di assistenza post vendita è finalizzato al corretto utilizzo dei prodotti forniti, con conseguente reportistica da parte dell'impresa aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire la presenza di un referente unico, con comprovata esperienza, a cui l'Amministrazione potrà fare riferimento per qualsiasi questione inerente alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà pertanto indicare all'Amministrazione il nominativo del predetto referente, con l'indicazione del recapito telefonico e indirizzo e-mail, oltre al numero di fax al quale inviare gli ordini di fornitura.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire, per le prime due settimane, a partire dalla data di decorrenza contrattuale, la presenza del referente qualificato / specializzato al momento dei cambi di ogni ospite (indicativamente: mattino – pomeriggio e sera) ed in collaborazione con il personale di Aspef incaricato delle funzioni di coordinamento, al fine di provvedere a quanto segue:

- 1) analisi del grado di incontinenza di ogni ospite nell'arco della giornata con quantificazione del numero di cambi da effettuare nelle 24 ore e assegnazione del presidio assorbente più idoneo;
- 2) predisposizione di scheda con elenco nominativo di tutti gli ospiti del reparto e assegnazione dei relativi ausili da utilizzarsi ad ogni cambio convenuto.

Le schede dovranno essere predisposte su file formato excel e rimanere a disposizione del personale presente c/o le Rsa oltre ad essere posizionate sui carrelli presenti nei singoli reparti e utilizzati per la distribuzione degli ausili.

Gli ordini dovranno essere il risultato del fabbisogno di ausili stimato per ogni ospite delle due strutture desumibili dalle schede predisposte.

Il referente specializzato / qualificato della ditta aggiudicataria dovrà aggiornare le schede di cui sopra, in collaborazione con i responsabili di Aspef, recandosi presso la sede di Aspef **ogni settimana (preferibilmente il lunedì) per 2 ore al giorno** e garantire quindi 104 ore minime annue di presenza complessivamente per le due strutture.

Le 104 ore attengono al solo aggiornamento delle schede. Si intendono quindi escluse le ore per l'analisi iniziale (prime due settimane) e per i corsi di formazione di cui di seguito.

L'impresa aggiudicataria dovrà altresì garantire, a mezzo del proprio referente o di personale specializzato e qualificato, prima dell'avvio della fornitura, un corso da svolgersi c/o i locali di Aspef in **n. 4 giornate**, al fine di fornire una valida informazione agli operatori di reparto circa le caratteristiche funzionali del presidio e addestrare gli stessi sulle problematiche relative all'incontinenza dell'ospite, sui prodotti ed il loro corretto utilizzo e sulle normali metodologie di lavoro.

Al termine del corso dovrà essere fornita e distribuita a tutti gli operatori presenti una dispensa riassuntiva e illustrativa di quanto esposto.

Si precisa che Aspef potrà in qualsiasi momento chiedere la ripetizione del corso, che la ditta è tenuta a predisporre entro e non oltre 10 giorni dalla data di richiesta.

Il personale della ditta aggiudicataria che opererà presso le strutture dovrà recarsi all'ufficio personale per il ritiro di apposita tessera magnetica occorrente alla rilevazione della sua presenza presso le tali strutture.

La presenza del personale dovrà essere documentata ad ogni accesso con modalità da concordarsi con la Direzione sanitaria di ASPEF.

## **ART. 8 ORDINATIVI E CONSEGNE**

### **a) Ordinativi**

Aspef farà pervenire con cadenza settimanale gli ordinativi di fornitura (per quantità, misura e tipologia di ausili) in base al proprio fabbisogno effettivo, dipendente dal numero e dalla tipologia di ospiti presenti durante tutto il periodo presso la Rsa Isabella D'Este e la Rsa Luigi Bianchi, dal numero di cambi giornalieri previsti da protocollo per utente (mattina, pomeriggio, sera ed eventualmente notte), oltre l'utilizzo di n. 1 traversa ed eventuali cambi per utenti in lassativo, nonché dalla gamma di ausili offerta dall'appaltatore, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese o rivendicazioni in merito.

La ditta aggiudicataria riceverà gli ordini di fornitura in merito a quantità, tipi di prodotti e misura, che dovranno essere recapitati presso i locali individuati dei piani 2°,3°,4°,5°,6 della R.s.a Isabella D'Este e terra, 1°,2°e 3° della R.s.a Luigi Bianchi.

L'ordinazione della merce occorrente sarà effettuata una volta alla settimana (**il lunedì**) per soddisfare le reali esigenze di consumo per tipologia di prodotto e nel rispetto degli spazi adibiti a magazzino da parte dell'Azienda.

Il tempo medio di evasione delle consegne non dovrà essere superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine (entro la mattinata del lunedì successivo).

Gli ordini dovranno essere scrupolosamente rispettati per quantità e tipologia degli articoli richiesti ed evasi in un'unica soluzione.

L'aggiudicataria è tenuta a fornire per l'intero periodo di vigenza contrattuale le tipologie dei prodotti provati in sede di gara.

Eventuali anomalie riscontrate potranno essere respinte senza che l'aggiudicataria possa avanzare in merito alcuna pretesa.

### **b) Consegne**

La merce dovrà essere consegnata a cura, rischio e spese del fornitore, il lunedì successivo a quello dell'ordinativo, dalle ore 9:00 alle ore 10:00, contattando per tempo i delegati della Direzione Sanitaria di ASPEF.

Fuori dall'orario di consegna previsto, le merci potranno essere respinte senza che l'aggiudicataria possa avanzare in merito alcuna pretesa.

Le consegne sono intese come merce resa franca di ogni spesa scaricata nei magazzini di ogni reparto.

Il facchinaggio è a carico della Ditta aggiudicataria ed è escluso fin da subito ogni necessità di assistenza da parte del personale di Aspef.

I prodotti dovranno essere consegnati presso i reparti delle Rsa Isabella D'Este e Luigi Bianchi.

Le consegne dovranno essere accompagnate da apposito documento di trasporto con l'esatta indicazione delle quantità, del tipo di articolo e con il riferimento degli estremi dell'ordinazione.

### **c) Mezzi**

Nelle consegne la ditta aggiudicataria dovrà utilizzare tassativamente mezzi dotati di sponda idraulica o avvalersi di corrieri che dispongano di mezzi idonei alla consegna ed allo scarico dei colli e comunque dotati di sponda idraulica.

L'accesso di mezzi di trasporto nelle aree cortilive dovrà avvenire negli orari suddetti/concordati con il responsabile del servizio di Aspef e comunque **previa verifica della non presenza di utenti / lavoratori nell'area esterna interessata dal percorso dei mezzi**.

Dovranno essere attuate cautele nelle fasi di apertura dei cancelli di accesso all'area; in particolare, se dotati di sistemi automatici di apertura, le operazioni di apertura e chiusura di detti cancelli dovrà avvenire sotto controllo visivo (fino a completa chiusura) di un addetto atto a verificare che non siano

presenti persone nell'area di manovra o che non si introducano persone non autorizzate nell'area cortiliva.

In ogni caso, la velocità di accesso e percorrenza di mezzi di trasporto nelle aree interne aziendali dovrà essere limitata ai 10 km/h; il percorso dei mezzi riguarderà esclusivamente i percorsi indicati come carrabili.

**d) Scorte**

Nel magazzino del piano dovrà essere sempre presente un quantitativo sufficiente a gestire eventuali emergenze; il quantitativo dovrà essere concordato con la Direzione Sanitaria di Aspef. Il materiale dovrà essere gestito in modo di evitare la scadenza.

**ART. 9 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

1. Tutto il personale adibito al servizio appaltato, assunto e registrato nei regolari libri paga e matricola, in possesso dell'età lavorativa secondo norma di legge, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa appaltatrice, sia nei confronti del Committente, che nei confronti di terzi.
2. La ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, Dlgs 81/08 ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. La ditta aggiudicataria riconosce che l'Aspef è estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la ditta aggiudicataria stessa ed il proprio personale dipendente.
4. La ditta aggiudicataria dovrà assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti di Aspef e di terzi (utenti) adottando nella gestione della fornitura e nell'esecuzione delle varie attività quei provvedimenti e cautele utili alla salvaguardia delle persone, sia addetti ai lavori stessi che utenti per inoltre evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.
5. In relazione agli accertamenti sanitari, la ditta aggiudicataria deve sottoporre il personale a visite ed accertamenti medici di controllo, sulla base del proprio Piano di Sicurezza, definito ai sensi e con le modalità previste dal D.Lgs. 81/08. Resta comunque impregiudicata la facoltà per l'Aspef di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
6. La ditta appaltatrice impiegherà personale capace informato e formato sui rischi relativi all'ambiente di lavoro in generale ed a quelli presenti nella specifica mansione ex artt. 36 e 37 del Dlgs 81/08.
7. La ditta appaltatrice impiegherà personale fisicamente idoneo al servizio che deve svolgere ex art. 18 comma 1 lettera C del Dlgs 81/08 e s.m.i., di sicura moralità ed in grado di osservare diligentemente tutte le norme, le disposizioni generali ed i regolamenti disciplinari in vigore presso l'Azienda.
8. La ditta appaltatrice impiegherà personale in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e di esperienza per lo svolgimento delle attività assegnate e delle necessarie conoscenze in materia di prevenzione e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
9. La ditta appaltatrice impiegherà personale in possesso di idoneo attestato di qualifica professionale rilasciato dagli enti competenti.
10. La ditta appaltatrice impiegherà personale dotato dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), così come previsto dalla valutazione dei rischi, compresi i rischi presenti nell'ambiente di lavoro dell'azienda committente, di cui vi è stata data preventiva informazione, ed è stato formato, informato e addestrato al loro utilizzo e che gli stessi DPI sono oggetto di manutenzione periodica.

11. La ditta appaltatrice impiegherà personale dotato di qualsiasi strumento o mezzo funzionale allo svolgimento delle mansioni presso la struttura interessata dalla fornitura in oggetto, formato, informato ed addestrato al loro utilizzo e che gli stessi sono oggetto di manutenzione periodica.
12. La ditta appaltatrice impiegherà personale in grado di mantenere la massima riservatezza e segretezza riguardo gli utenti della struttura interessata alla fornitura oggetto di accordo quadro.
13. La ditta appaltatrice impiegherà personale con adeguata conoscenza della lingua italiana. Il personale dovrà saper parlare, leggere e scrivere correttamente in lingua italiana. L'azienda si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche.
14. La ditta appaltatrice impiegherà personale dotato di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
15. La ditta appaltatrice dovrà garantire l'immediata sostituzione del personale impiegato al fine di non incorrere nell'interruzione del servizio.
16. La ditta appaltatrice dovrà garantire la sostituzione del personale che risultasse inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, ad insindacabile e motivato giudizio della cooperativa o su segnalazione dell'Azienda.
17. La ditta aggiudicataria dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e / o soci lavoratori, condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e di lavoratori maggiormente rappresentative nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'accordo quadro; dovrà altresì applicare e osservare tutte le norme relative agli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale e / o soci lavoratori .
18. La ditta aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezze sul lavoro, rispettando quanto previsto dal Dlgs 81/2008.
19. La ditta aggiudicataria dovrà fornire agli operatori tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla suddetta legge, compresa la predisposizione dei piani di emergenza e la valutazione dei rischi previsti per i servizi oggetto dell'accordo quadro.
20. La ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio.
21. La ditta aggiudicataria dovrà garantire la formazione, l'aggiornamento e la supervisione del personale in servizio attraverso percorsi formativi interni e attraverso la partecipazione degli operatori a eventuali corsi anche organizzati dall'Azienda.
22. La ditta aggiudicataria è responsabile di ogni danno diretto ed indiretto che possa derivare all'Azienda ed a terzi dall'adempimento dei servizi oggetto dell'accordo quadro. L'accertamento dei danni sarà effettuato da un rappresentante dell'Azienda alla presenza del Coordinatore indicato dell'aggiudicataria, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima. Qualora la ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla ditta aggiudicataria. Qualora la ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Azienda è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro. A tale riguardo la ditta aggiudicataria deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, pena la risoluzione dello stesso, idonea polizza assicurativa, stipulata con una Compagnia di Assicurazione, che copra ogni

rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone nell'espletamento del servizio.

#### **ART. 10 QUALIFICAZIONE DELLA FORNITURA**

Poiché la fornitura contemplata si considera di pubblica utilità, per nessuna ragione la ditta aggiudicataria potrà sospenderla, effettuarla in maniera difforme da quanto stabilito o eseguirla in ritardo.

Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Azienda ha facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio (nei termini e modi che riterrà opportuni e a spese della ditta) di quelle prestazioni necessarie per il regolare andamento della fornitura e cioè qualora la ditta appositamente diffidata non ottemperi agli obblighi assunti.

Verificandosi tre volte detti abusi o deficienze oggetto di contestazione scritta, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Azienda con addebito dei danni conseguenti alla ditta aggiudicataria. In tal caso l'Azienda avrà pure il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

#### **ART. 11 SERVIZI DI EMERGENZA**

In caso di scioperi, l'appaltatore garantirà sempre un servizio di emergenza, previ opportuni accordi con le organizzazioni sindacali, trattandosi di servizi essenziali.

L'Azienda appaltante stabilisce i contingenti che assicurano l'esercizio del diritto di sciopero nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, con riferimento ai servizi di pubblica utilità d'intesa con le OO.SS. e l'appaltatore.

#### **ART. 12 DIREZIONE DEL SERVIZIO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

L'Impresa deve nominare un addetto con una qualifica professionale idonea a tenere i contatti con il referente dell'Azienda.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dall'Azienda al rappresentante designato si intendono come presentate direttamente all'Impresa.

In caso di assenza o impedimento dell'addetto per ferie, malattia ecc. l'Impresa deve provvedere a nominare un sostituto con soggetto di pari professionalità.

Aspef nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salve diverse disposizioni, ASPEF, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Impresa aggiudicataria, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'accordo quadro sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Aspef, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Aspef, nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

#### **ART. 13 FINANZIAMENTI - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'accordo quadro è finanziato con fondi ordinari di Bilancio.

Il prezzo giornaliero onnicomprensivo rimarrà fisso e invariato nella misura risultante dall'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara per l'intera durata dell'accordo quadro, fatto salvo

eventuale adeguamento previsto e da concedersi nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa.

Entro il giorno 10 di ogni mese dovrà pervenire in Azienda il rendiconto mensile delle prestazioni effettuate, relativo al servizio espletato il mese precedente; lo stesso dovrà essere debitamente vistato dal Responsabile di Servizio dell'Azienda a riscontro del servizio effettivamente reso.

Con cadenza mensile, Aspef, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità e rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, trasmetterà il relativo Certificato di Pagamento.

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e pervenire entro 5 giorni dal ricevimento del Certificato di Pagamento.

Le fatture dovranno:

- essere intestate ad ASPEF Piazzale Michelangelo, 1 – 46100 (MN)
- essere emesse in formato elettronico come previsto dalla legge 205 del 2017
- essere distinte per servizio:
  - n. 1 per RSA Isabella d'Este
  - n. 1 per RSA Luigi Bianchi
- avere cadenza mensile posticipata;
- riportare la dicitura "scissione dei pagamenti" come previsto dall'art. 1 comma 629 lett. b) legge 190/2014, il codice CIG e il conto corrente dedicato.
- riportare nel corpo: il piano – numero di utilizzatori mese per quel piano - costo giornaliero onnicomprensivo.

Le bolle dovranno essere consegnate in formato cartaceo o, in alternativa, trasmesse via pec all'indirizzo: [aspef@arubepec.it](mailto:aspef@arubepec.it).

Non è ammessa la differibilità dell'Iva.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dalla ditta aggiudicataria in sede di stipula del contratto.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

In caso di ottenimento di DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore o il subaffidatario), Aspef provvederà a trattenere dal Certificato di Pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e a versarlo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori, ove previsto e con le modalità previste dalla legge.

L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

#### **ART. 14 RESPONSABILITA PER INFORTUNI E DANNI – OBBLIGO DI MANLEVA**

L'Aggiudicatario è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti, agli ospiti, ai beni di ASPEF.

L'Aggiudicatario è direttamente ed esclusivamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura che risultino arrecati:

- dal proprio personale a persone o utenti in carico o a cose, tanto di ASPEF che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione del servizio;
- dagli utenti in carico a persone o a cose tanto di ASPEF che di terzi.

È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'ASPEF, a persone e/o utenti dell'ASPEF ovvero a terzi o a cose di ASPEF o di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, con massimale per sinistro non inferiore a **€ 2.500.000,00** (due milioni e cinquecentomila,00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto per l'intera durata dell'appalto, con copertura di tutti i rischi di cui al presente Capitolato e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore nei termini di cui al presente articolo.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad **€ 2.500.000,00** (due milioni e cinquecentomila,00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto per l'intera sua durata.

Eventuali franchigie non sono opponibili alla Stazione appaltante.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'ASPEF da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'ASPEF è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente dell'Aggiudicatario o incaricato dallo stesso, impegnato nel servizio.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **ART. 14-BIS GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del Codice, l'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia

superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

## **ART. 15 CONTROLLI DELL'AZIENDA (CONTROLLO DELLA MERCE E CONTROLLO QUALITATIVO)**

### **a) Controllo della merce:**

Al momento della fornitura, Aspef potrà respingere la merce che dovesse risultare non conforme all'ordine per quantità e tipologia di prodotto ovvero confezionata in difformità alle norme igieniche e sanitarie vigenti.

La merce respinta dovrà essere sostituita con altra pienamente corrispondente alla richiesta; in caso contrario, Aspef si riterrà autorizzata ad approvvigionarsi sul libero mercato rivalendosi sul deposito cauzionale per gli eventuali maggiori costi sostenuti.

I prodotti che dovessero presentare vizi o difformità riscontrati successivamente alla consegna saranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originario.

### **b) Controllo qualitativo:**

La fornitura del materiale oggetto della presente procedura dovrà corrispondere per quantità e qualità a quanto richiesto da Aspef.

Resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna della merce, non impegna all'accettazione ASPEF, che si riserva il diritto di verificare la rispondenza qualitativa in sede di utilizzo della merce consegnata.

I prodotti non conformi verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti anche se tolti dai loro imballaggi originali.

Aspef si riserva in qualsiasi momento di verificare la corrispondenza tra i prodotti consegnati e la campionatura prodotta in sede di gara, nonché la corrispondenza tra i prodotti consegnati e le rispettive schede tecniche.

Le spese per eventuali analisi qualitative saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Si ribadisce che, nel caso di difformità con il prodotto consegnato, Aspef chiederà perentoriamente alla Ditta il ritiro della merce non conforme consegnata, comprese le giacenze dei reparti, e l'immediata sostituzione entro e non oltre cinque (5) giorni dalla data di contestazione. In caso contrario, l'Azienda potrà acquistare i prodotti sul libero mercato rivalendosi sulla ditta aggiudicataria. In caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'Azienda procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il maggior danno.

## **ART. 16 CONTESTAZIONI E PRESCRIZIONI**

Aspef farà pervenire, per iscritto, tramite PEC, all'operatore economico aggiudicatario, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Entro 7 giorni solari consecutivi, decorrenti dal ricevimento della nota di contestazione trasmessa, l'aggiudicatario sarà tenuto ad ottemperare a quanto prescritto o presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato.

#### **ART. 17 PENALI**

Qualora si verificassero, da parte dell'impresa aggiudicataria, inadempimenti o abusi riguardo agli obblighi contrattuali, l'azienda ha facoltà di applicare penali come di seguito riportato:

1. Merce non conforme all'ordine per quantità e/o tipologia di prodotto e/o confezionata in difformità alle norme igienico – sanitarie:

Euro 100,00 a consegna

2. Evasione dell'ordinativo in più soluzioni e non in un'unica soluzione:

Euro 50,00

3. Operazioni di carico e scarico non assicurate dalla ditta aggiudicataria e/o effettuate con l'assistenza del personale di Aspef:

Euro 100,00

4. Merce non depositata all'interno dei magazzini dei reparti delle singole strutture:

Euro 100,00

5. Mancato rispetto dei tempi di evasione dell'ordine e/o dei tempi convenuti per la consegna della merce corretta in sostituzione di quella sbagliata consegnata in precedenza:

Euro 10,00 per ogni giorno successivo al termine di consegna previsto.

6. Consegna effettuata fuori dai giorni o dagli orari convenuti:

Euro 50,00 a consegna

7. Scorta non sufficiente / inadeguata a far fronte ad eventuali emergenze:

Euro 100,00

8. Sostituzione di prodotti campionati non comunicata / non preventivamente accordata con la direzione sanitaria / aventi caratteristiche differenti dalle schede tecniche in possesso di Aspef:

Euro 200,00

9. Mancata consegna del documento di trasporto:

Euro 20,00

10. Mezzo di trasporto inadeguato:

Euro 20,00

11. Mancato rispetto dei singoli impegni previsti per l'assistenza post vendita richiesta da Aspef e/o Servizio di assistenza / formazione inadeguato:

Euro 100,00

12. Cambio di Referente:

Euro 100,00

13. Referente non reperibile per più di due volte:

Euro 50,00

14. Mancata supervisione della fornitura da parte del Referente garantita da almeno un accesso ogni 15 giorni (permanenza minima presso le due strutture 4 ore):

Euro 100,00

15. Mancata collaborazione con le coordinatrici di Aspef garantita da almeno un accesso ogni 15 giorni (permanenza minima presso le due strutture 4 ore):

Euro 100,00

16. Mancato aggiornamento dell'analisi del grado di incontinenza di ogni ospite e delle schede garantita da almeno un accesso ogni 15 giorni (permanenza minima presso le due strutture 4 ore):

Euro 100,00

17. Non corretta assegnazione dell'ausilio adeguato ad uno o più ospiti che comporti disagi all'utente stesso e lamenti da parte di parenti nonché arretrati disservizi agli operatori addetti all'assistenza e/o assegnati al Servizio alberghiero di Aspef:

Euro 100,00

18. Mancata ripetizione del corso, su richiesta di Aspef:

Euro 100,00

19. Mancata esposizione del tesserino di riconoscimento da parte del personale della ditta aggiudicataria:

Euro 30,00 ad accesso

20. Mancata registrazione degli accessi del personale addetto al servizio di assistenza post vendita:

Euro 50,00

21. Fattura pervenuta senza i dettagli richiesti:

Euro 25,00

L'importo delle penali applicate da Aspef verrà fatturato e sarà detratto dai pagamenti dovuti all'appaltatore, il quale è tenuto in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti rilevati.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta come previsto all'articolo "Contestazioni e prescrizioni" di cui al presente capitolato.

Entro i successivi 10 giorni dalla data di ricevimento delle suddette controdeduzioni Aspef adotterà le determinazioni di propria competenza dandone comunicazione all'appaltatore a mezzo pec.

Qualora il valore delle penali applicate superi il 10% del valore dell'Accordo quadro, Aspef potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Considerata la particolare natura delle prestazioni, Aspef si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore con addebito dell'intero costo supportato delle penali e degli eventuali danni, ove ne ricorrono gli estremi.

#### **ART. 18 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

Nel caso di reiterate o gravi violazioni o inadempienze contrattuali, Aspef avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all'Impresa in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compreso l'incameramento della cauzione a titolo di penalità o di indennizzo, salvo il risarcimento di maggiori danni, derivanti anche dal necessitato affidamento della fornitura a terzi.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a. sospensione, abbandono o mancata effettuazione dell'accordo quadro, salvi i casi di forma maggiore;
- b. impiego di personale non qualificato per la mansione assegnata e svolta in modo non idoneo sotto il profilo professionale e sanitario o non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio;
- c. nel caso si siano verificate tre contestazioni con addebito di penalità per la stessa motivazione e che complessivamente superino l'importo del 10% contrattuale ovvero nel caso in cui le penali superino complessivamente il 10% del valore contrattuale;
- d. mancato addestramento del proprio personale ai rischi esistenti negli ambienti di lavoro;

- e. non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti;
- f. mancata o inadeguata fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura;
- g. subappalto totale non autorizzato della fornitura;
- h. mancato o non corretto pagamento degli oneri previdenziali, oltre i limiti di legge;
- i. gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dall'Impresa appaltatrice nonostante diffide formali dell'Amministrazione;
- j. sia stata accertata incapacità di esecuzione del servizio;
- k. violazione dei profili orari concordati con l'Amministrazione o effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti;
- l. in caso di mancato rinnovo dei profili da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;
- m. mancata corresponsione delle paghe ai propri dipendenti;
- n. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione e delle disposizioni di cui al Dlgs 81/08.

Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Impresa aggiudicataria).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto, l'Impresa aggiudicataria si impegnerà a fornire ad ASPEF tutta la documentazione tecnica e i dati necessari affinché quest'ultima provveda direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'ASPEF procederà alla risoluzione del presente contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Impresa aggiudicataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, l'ASPEF potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.

L'ASPEF può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del Codice.

L'impresa aggiudicataria ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'ASPEF interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

## **ART. 19 RECESSO**

L'ASPEF ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto di accordo quadro in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'AspeF.

In caso di recesso dell'ASPEF, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

#### **ART. 20 RECESSO PER GIUSTA CAUSA**

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'ASPEF, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa ASPEF potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

#### **ART. 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ASPEF. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991.

E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ASPEF al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **ART. 22 FALLIMENTO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA O MORTE DEL TITOLARE**

Si applica l'art. 110 del Codice.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48, commi 17 e 18 del Codice.

#### **ART. 23 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

L'ASPEF, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Impresa aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Impresa aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Impresa aggiudicataria espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ASPEF, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Impresa aggiudicataria se non sia stata approvata dall'ASPEF.

#### **ART. 24 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi. sia nei rapporti verso la Stazione Appaltante sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'Impresa aggiudicataria, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'AspeF e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. In difetto di tale comunicazione, l'Impresa aggiudicataria non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Ai fini dell'art.3, co.7, della L.136/2010 l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente atto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti il codice identificativo di gara.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Impresa aggiudicataria si obbliga a trasmettere all'ASPeF, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Resta inteso che l'AspeF si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

#### **ART. 25 TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Le parti danno atto che ai sensi del art.13 del Reg. UE 16/679 i dati reciprocamente scambiati saranno trattati da ciascuna in qualità di Titolari del trattamento, nel rispetto dei diritti (artt.15-22) riservati alle persone fisiche coinvolte in qualità di rappresentanti o delegati dei titolari stessi; il trattamento si svolgerà esclusivamente ai fini del presente contratto per rispondere alle obbligazioni commerciali ed agli obblighi di legge.

Come previsto dal REG.UE 16/679 per la tutela dei dati personali comuni e particolari ed in conformità al sistema di gestione per la privacy di ASPEF, la ditta fornitrice si impegna a formare tutto il personale incaricato alle seguenti norme:

- il rispetto delle disposizioni che verranno impartite dai Responsabili del trattamento presso i vari servizi (es: divieto ad accedere ai locali presso i quali si stanno svolgendo attività di servizio fino a quando il responsabile del trattamento non lo permetta)
- il riserbo più stretto sulle informazioni di cui, occasionalmente, il personale potrebbe venire a conoscenza in merito alle attività ed agli utenti di ASPEF in occasione della loro permanenza presso le strutture oggetto della presente fornitura;

##### **Obblighi di riservatezza**

- L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
- In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l'ASPEF e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
- L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- L'Impresa aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- L'Impresa aggiudicataria potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa aggiudicataria stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'AspeF.
- L'Impresa aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento U 2016/679 e s.m.i. nonché ulteriori provvedimenti in materia.

#### **ART. 26 NORME DI SICUREZZA**

Tutte le operazioni previste per l'esecuzione della fornitura dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

La Ditta Appaltatrice sarà tenuta ad osservare scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto quanto disposto nel DUVRI, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Tale documento, redatto a cura ASPEF, allegato al bando, potrà essere oggetto di richieste di modifica da parte della Ditta Appaltatrice prima della stipula del Contratto.

**ART. 27 FORO COMPETENTE**

Le parti potranno agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi presso l'autorità giudiziaria competente.

Il foro competente è quello dove ha sede legale la Stazione appaltante. Si esclude l'arbitrato.

Mantova, lì 8 Luglio 2021

F.TO Il Direttore Generale  
(Dr.ssa Graziella Eugenia Ascari)